



Statuti EIT.ticino

Contenuto

- I. Nome, sede e scopo
- II. Adesione
 - A. Tipi
 - B. Ottenimento e perdita
 - C. Diritti e doveri
- III. Organizzazione dell'associazione
 - A. Assemblea generale
 - B. Comitato
 - C. Ufficio di revisione
- IV. Commissioni e gruppi di lavoro
- V. Segretariato
- VI. Finanze
- VII. Disposizioni finali

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

- ¹ Sotto il nome EIT.ticino è intesa un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC con sede a Lugano.
- ² La sezione comprende il territorio della Svizzera Italiana.

Art. 2 Scopo

- ¹ EIT.ticino è una sezione di EIT.swiss.
- ² EIT.ticino tutela gli interessi del settore elettrico nei confronti della politica, dei partner sociali, dell'economia e della società e sostiene EIT.swiss nelle sue attività. Sostiene i propri soci prestando servizi e contribuendo così al successo economico dell'intero settore.
- ³ Il settore elettrico comprende nello specifico i seguenti ambiti professionali: installazioni elettriche con autorizzazione generale d'installazione, progettazione elettrica, tecnologie d'informazione e di comunicazione, controllo di impianti elettrici con autorizzazione di controllo, automazione degli edifici e tecnica di sicurezza.
- ⁴ Gli organi associativi adottano i provvedimenti necessari o li delegano a terzi al fine di raggiungere i propri scopi.

II. Adesione

A. Tipologia

Art. 3 Tipologia di adesione

- ¹ L'associazione è intesa come associazione padronale. Di principio è aperta a tutti i datori di lavoro e alle aziende del settore elettrico.
- ² L'associazione distingue tra le seguenti tipologie di adesione:
 - socio attivo
 - socio partner
 - adesione personale (socio passivo, libero, onorario)

Art. 4 Socio attivo

- ¹ Come socio attivo è ammessa un'impresa iscritta nel registro di commercio e con attività aziendale in Svizzera.
- ² L'adesione in qualità di socio attivo si acquisisce di norma soltanto per l'impresa nella sua globalità, comprese tutte le filiali e succursali nel territorio dell'associazione.
- ³ EIT.ticino ammette le filiali o le succursali dei soci attivi di un'altra sezione, a condizione che queste ultime soddisfino i requisiti d'adesione.
- ⁴ Il socio attivo ha diritto di voto e di eleggibilità.



Art. 5 Socio partner

- ¹ L'impresa e l'istituzione che è strettamente collegata al settore elettrico può fare richiesta ed essere nominata dal comitato come socio partner.
- ² L'adesione quale socio partner non dà diritto di voto, di eleggibilità e di proporre mozioni.

Art. 6 Adesione personale (socio passivo, libero, onorario)

- ¹ Titolare e/o direttore di un socio attivo che esce dal mondo degli affari può fare domanda di diventare socio passivo di EIT.ticino.
- ² Titolare e/o direttore di un socio attivo che esce dal mondo degli affari può essere nominato socio libero di EIT.ticino, a condizione che abbia concluso la propria attività per motivi legati all'età o alla salute e dopo almeno 25 anni di adesione attiva.
- ³ La persona fisica che si è contraddistinta per prestazioni meritevoli a favore di EIT.ticino può essere nominata socio onorario.
- ⁴ L'adesione personale non dà diritto di voto, di eleggibilità e di proporre mozioni.

B. Ammissione ed esclusione

Art. 7 Ammissione a socio attivo

- ¹ La richiesta d'adesione quale socio attivo è da inoltrare per iscritto al segretariato di EIT.ticino che provvederà a esaminare i presupposti per un'adesione attiva. Tra l'altro controllerà l'iscrizione nel registro di commercio, gli ambiti d'attività, il rispetto delle norme legislative e del contratto collettivo di lavoro.
- ² Il comitato di EIT.ticino decide in merito all'ammissione. Nel caso di ammissione il socio attivo diventa automaticamente anche socio di EIT.swiss. EIT.ticino informa per iscritto il segretariato EIT.swiss sulla nuova adesione.
- ³ Una decisione negativa può avvenire senza indicazione dei motivi. L'interessato ha la facoltà di inoltrare ricorso entro 14 giorni, all'attenzione della prossima assemblea generale ordinaria di EIT.ticino. Quest'ultima decide in via definitiva.

Art. 8 Ammissione a socio partner

- ¹ La richiesta d'adesione quale socio partner è da inoltrare per iscritto al segretariato di EIT.ticino.
- ² Il comitato di EIT.ticino decide in merito all'ammissione.
- ³ Una decisione negativa può avvenire senza indicazione dei motivi.

Art. 9 Ammissione personale (socio passivo, libero e onorario)

- ¹ La richiesta d'adesione quale socio passivo o socio libero è da inoltrare per iscritto al segretariato di EIT.ticino.
- ² Il comitato di EIT.ticino decide in merito all'ammissione.
- ³ Una decisione negativa può avvenire senza indicazione dei motivi.
- ⁴ La nomina di un socio onorario avviene tramite l'assemblea generale, su proposta del comitato.

Art. 10 Dimissioni

- ¹ Le dimissioni di un socio attivo possono avvenire soltanto al termine di un anno civile. La conferma scritta deve essere inoltrata per raccomandata entro il 30 giugno a EIT.ticino.
- ² Le dimissioni da EIT.ticino comportano automaticamente l'esclusione da EIT.swiss.
- ³ Le dimissioni di un socio personale o partner possono avvenire alla fine di un anno civile. La conferma scritta deve essere inoltrata ad EIT.ticino per raccomandata con un termine di disdetta di 2 mesi.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

L'adesione decade con la cessazione dell'attività, lo scioglimento della società, il fallimento, la cancellazione dell'impresa dal registro di commercio o con l'espulsione.
Perdendo la qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12 Espulsione

- ¹ L'espulsione di un socio può avvenire a causa di lesione grave degli interessi associativi, violazione degli statuti, decreti o prescrizioni, o su domanda motivata di un socio; viene pronunciata dal comitato.
- ² L'interessato ha la facoltà di inoltrare ricorso contro l'espulsione entro 14 giorni all'attenzione della prossima assemblea generale ordinaria di EIT.ticino. Quest'ultima decide in via definitiva.
- ³ L'espulsione da EIT.ticino implica automaticamente la perdita dell'adesione attiva presso EIT.swiss. Viceversa l'espulsione da EIT.swiss implica automaticamente la perdita dell'adesione attiva presso EIT.ticino.

C. Diritti e doveri



Art. 13 Diritti e doveri dei soci

- ¹ A tutti i soci dell'associazione spettano, nel quadro delle disposizioni statutarie, uguali diritti e doveri.
- ² Tramite l'adesione all'associazione ogni socio si impegna a rispettare gli statuti, regolamenti, prescrizioni e a osservare le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del settore elettrico, decreti, direttive e disposizioni degli organi associativi. I soci inoltre devono promuovere in tutti gli ambiti gli interessi dell'associazione.

III. Organizzazione dell'associazione

Art. 14 Organi associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale
- Comitato
- Ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 15 Funzione e convocazione

- ¹ L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione. Viene diretta dalla presidente o dal presidente, in sua assenza, dalla vicepresidente o dal vicepresidente.
- ² L'assemblea generale ordinaria si svolge annualmente su delibera del comitato. L'assemblea può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta lo richiedano le circostanze, su delibera dell'Assemblea generale, di un quinto dei soci (tramite richiesta scritta e motivata) o del Comitato.
- ³ L'invito all'assemblea generale ordinaria, così come ad un'eventuale assemblea straordinaria, avviene con almeno 30 giorni di preavviso. Comprende il luogo, l'orario e gli oggetti da trattare.
- ⁴ Oggetti non trattati all'assemblea generale non possono essere deliberati, esclusa la richiesta di convocazione di un'assemblea generale straordinaria.
- ⁵ I soci possono sottoporre all'assemblea generale domande nel quadro delle competenze statutarie. Queste sono da inoltrare per iscritto al segretariato, all'attenzione del comitato, al più tardi 21 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 16 Competenze

Fanno parte delle competenze dell'assemblea generale, in particolare:

- l'approvazione della politica associativa e delle sue linee guida,
- l'approvazione di contratti e convenzioni vincolanti per tutti i soci,
- l'approvazione del rapporto annuale,
- l'approvazione del conto annuale con relativo scarico al comitato,
- la determinazione della quota sociale e l'approvazione del preventivo,
- l'elezione o la revoca della nomina della presidente o del presidente,
- l'elezione o la revoca della nomina dei membri del comitato
- la scelta dell'ufficio di revisione
- la nomina dei soci onorari,
- le modifiche statutarie,
- l'approvazione dei regolamenti,
- il trattamento dei ricorsi,
- lo scioglimento o la fusione dell'associazione.

Art. 17 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ All'assemblea generale ogni socio attivo ha un voto. I soci partner, passivi, liberi e onorari non hanno alcun diritto di voto o d'elezione.
- ² L'assemblea generale delibera a maggioranza dei soci presenti, senza obbligo di quorum di presenza.
- ³ Delibere inerenti lo scioglimento o la fusione dell'associazione e i cambiamenti statutari, necessitano la maggioranza dei due terzi dei soci presenti senza obbligo di quorum di presenza.
- ⁴ Nelle elezioni è richiesta, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta, nei seguenti la maggioranza relativa.
- ⁵ Uno scrutinio in parità viene ripetuto una volta. Nel caso di una nuova parità, la proposta viene respinta. Nel caso di elezioni con parità si decide per sorteggio.

B. Comitato

Art. 18 Composizione e nomina

- ¹ Il comitato è composto da sette a nove persone, compresa la presidente o il presidente.



- ² Nella composizione del comitato si dovrebbe tener conto dell'equilibrio tra le regioni, i gruppi professionali e le strutture aziendali.
- ³ La presidente o il presidente e i membri del comitato sono eletti dall'assemblea generale. Il comitato si auto costituisce.
- ⁴ Il comitato definisce in un regolamento l'organizzazione interna e la ripartizione dei compiti.

Art. 19 Durata e limitazione del mandato

- ¹ La durata del mandato è di quattro anni. La rielezione è ammessa.
- ² I membri del comitato e la/il presidente sono eleggibili fino a un anno prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Recedono automaticamente dalla carica alla fine del mandato nel quale hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.
- ³ Nel comitato può essere eletto il titolare, il direttore o il condirettore dell'azienda. Se un membro di comitato siede nel consiglio di amministrazione di altre ditte affiliate a EIT.ticino, queste ultime non possono avere alcun rappresentante nel Comitato.
Non possono fare parte del comitato persone appartenenti ad aziende prive di responsabile tecnico/persona del mestiere impiegato al 100%.

Art. 20 Convocazione

- ¹ Il comitato si riunisce su invito della/del presidente, così sovente come richiesto dalle attività, almeno però due volte all'anno.
- ² Luogo e data sono da comunicare ai membri con almeno due settimane di anticipo, le trattande almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 21 Competenze

- ¹ Il comitato è responsabile della gestione strategica dell'associazione. Agisce ai sensi di un'autorità collegiale. I suoi membri perseguono gli interessi globali del settore elettrico e dei soci dell'associazione.
- ² Al comitato spetta il dovere di sorveglianza delle attività associative. È responsabile per tutti gli incarichi che non spettano ad alcun organo. I compiti e le competenze sono definiti nel rispettivo regolamento.
- ³ Il comitato può delegare una parte delle sue competenze e mansioni a un segretariato, a dipartimenti o a commissioni.
- ⁴ Il comitato ed i suoi organi amministrano obbligatoriamente con firma collettiva a due.
Il comitato nomina i delegati di Eit.swiss.
Il comitato esamina il trattamento delle domande dei soci.

Art. 22 Diritto di voto e deliberazione

- ¹ Ogni membro di comitato ha un voto.
- ² Il comitato è atto a deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Delibera con la maggioranza relativa. Nel caso di votazioni con parità di voti, il voto decisivo spetta alla/al presidente. Nel caso di elezioni con parità dei voti si decide per sorteggio.
- ³ La delibera scritta al di fuori di una riunione di comitato è ammissibile. Vale la maggioranza relativa.

C. Ufficio di revisione

Art. 23 Elezione

- ¹ L'ufficio di revisione è costituito da un ufficio di revisione abilitato dalla legge sui revisori (LSR).
- ² L'ufficio di revisione viene eletto ogni anno dall'assemblea. Può essere rieletto.

Art. 24 Competenze

Le competenze dell'ufficio di revisione sono definite dalla legge.



IV. Commissioni e gruppi di lavoro

Art. 25 Commissioni e gruppi di lavoro

Il comitato può costituire commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o a termine, per il trattamento di mansioni specifiche.

Art. 26 Commissione paritetica

- ¹ I rappresentanti dei datori di lavoro nella commissione paritetica vengono eletti dal comitato.
- ² Rappresentano gli interessi dei datori di lavoro nella commissione paritetica.

V. Segretariato

Art. 27 Segretariato

- ¹ Il comitato può istituire per la gestione operativa degli affari associativi un segretariato e una direttrice risp. un direttore.
- ² Il Segretario e/o il direttore è autorizzato a partecipare a tutte le riunioni associative, dipartimentali e commissionali con voto consultivo.

VI. Finanze

Art. 28 Entrate

- ¹ Le uscite dell'associazione vengono coperte dalle quote sociali (contributo d'ammissione e quota annuale) e dai ricavi dei servizi e dal capitale.
- ² I contributi annuali dei soci consistono in una quota base e in un contributo variabile dipendente dalla massa salariale SUVA/LAINF.
- ³ La quota annuale dei soci passivi o partner viene stabilita dal comitato.
- ⁴ I soci liberi e quelli onorari non versano alcun contributo annuale.

Art. 29 Responsabilità

- ¹ L'unico e solo responsabile per gli obblighi di EIT.ticino è il capitale associativo; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.
- ² I soci ritirati non possono adire ad alcuna pretesa sul capitale associativo. I soci ritirati, e i loro successori legali, restano illimitatamente responsabili verso l'associazione per tutti gli obblighi scaturiti durante l'adesione.

Art. 30 Utilizzazione del capitale in caso di scioglimento

Nel caso di uno scioglimento spetta all'assemblea generale di decidere del capitale esistente. In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

VII. Disposizioni finali

Art. 31 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale il 21.05.2025 ed entrano in vigore il giorno stesso.

Il Presidente:

Didier Guglielmetti

Il Segretario:

Michele Merazzi